



Comune di Hône – Commune de Hône
Valle d’Aosta – Vallée d’Aoste

COPIA

**VERBALE DI DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE**

N. 14

OGGETTO :

TARIFE SERVIZI PUBBLICI TASSE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA

L'anno **duemilatredici**, addì **venticinque**, del mese di **marzo**, alle ore **20** e minuti **30**, nella sala delle adunanze consiliari , convocato dal Presidente del Consiglio Comunale mediante avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA CONVOCAZIONE, il Consiglio Comunale

Sono presenti i Signori:

Cognome e Nome	Carica	Pr.	As.
BERTSCHY Luigi Giovanni	SINDACO	X	
MICHELETTO Alex	VICE SINDACO	X	
BORETTAZ Stefano	ASESSORE	X	
GRIVEL PAOLO	CONSIGLIERE	X	
VUILLERMOZ Leo	ASSESSORE	X	
AMBROSI ROBERTO	CONSIGLIERE	X	
COLLIARD LISA	CONSIGLIERE	X	
JUGLAIR Maria Rosa	CONSIGLIERE	X	
COLLIARD ORNELLA	CONSIGLIERE	X	
TERRONI SRI WAHYUNI	CONSIGLIERE		X
ZIGLIANI ALESSANDRO	CONSIGLIERE	X	
VENTURINI Luciana	CONSIGLIERE	X	
VASER Anna	CONSIGLIERE	X	
MOROSSO Giovanni	PRESIDENTE CONSIGLIO	X	
MOROSSO Silvino	CONSIGLIERE	X	

Totale 14 1

Assiste alla seduta il Segretario Comunale, Signor **GAIDO DARIO** , il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Signor **MOROSSO Giovanni** nella sua qualità di PRES. DEL CONSIGLIO , assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE SERVIZI PUBBLICI TASSE ED ALIQUOTE D'IMPOSTA.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 14 D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni in L. 22 dicembre 2011 n. 214 e successive integrazioni e modificazioni, istitutivo del tributo sui rifiuti, che, a decorrere dal 1° gennaio 2013, ha sostituito la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni (T.A.R.S.U.) di cui al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507, applicata dal Comune sino all'anno 2012;

VISTO l'art. 52, comma 1 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in base al quale *«le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti»*;

VISTO l'art. 1, comma 381 L. 24 dicembre 2012 n. 228 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato”*, il quale ha disposto che il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli enti locali è differito per l'anno 2013 al 30 giugno 2013;

VISTO l'art. 8, comma 15 L.R. 21 novembre 2012 n. 31 *“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste. Legge finanziaria per gli anni 2013/2015. Modificazioni di legge regionali”*, il quale ha disposto che il termine per gli enti locali per l'approvazione del bilancio di previsione pluriennale 2013/2015 è differito al 28 febbraio 2013;

VISTA la deliberazione del Consiglio comunale n. 13 del 25 marzo 2013 all'oggetto *“Regolamenti per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi: provvedimenti”*;

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 14, comma 9 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati e per la determinazione della tariffa sono stabiliti dalle disposizioni recate dal D.P.R. 27 aprile 1999 n. 158 (cd. Metodo normalizzato della T.I.A.1);

CONSIDERATO altresì che, l'art. 1, comma 387, lett. d) L. 24 dicembre 2012 n. 228 ha disposto l'abrogazione dell'art. 14, comma 12 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, in base al quale i criteri di determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 avrebbero dovuto essere applicati provvisoriamente, in attesa dell'approvazione di un nuovo regolamento ministeriale in materia, che avrebbe dovuto essere emanato entro il 31 ottobre 2012;

CONSIDERATO che, a fronte della mancata emanazione di tale regolamento e dell'intervenuta abrogazione del comma 12, i criteri per l'individuazione del costo del servizio di gestione dei

rifiuti e per la determinazione della tariffa contenuti nel D.P.R. 158/1999 hanno quindi assunto portata definitiva ai fini dell'applicazione del nuovo tributo;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi del comma 9 dell'art. 14 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti dovranno essere commisurate alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia di attività svolte, per cui l'individuazione di tali tariffe, al pari della definizione del riparto dei costi tra le utenze domestiche e le utenze non domestiche, non dovrà necessariamente tenere conto dell'effettiva produzione di rifiuti di ogni singola utenza, ma dovrà essere basata su criteri presuntivi che la stessa normativa ha individuato nei coefficienti individuati dal D.P.R. 158/1999, a fronte dell'applicazione di una entrata che non assume natura sinallagmatica (come previsto invece dall'art. 14, comma 29 D.L. 201/2011, convertito in L. 214/2011, per i Comuni che abbiano introdotto sistemi di misurazione puntuale dei rifiuti prodotti e che intendano introdurre una tariffa-corrispettivo), ma mantiene invece la sua natura tributaria, rientrando quindi, al pari di quanto disposto per la T.A.R.S.U dalla giurisprudenza di legittimità, tra le cd. **tasse di scopo**, ossia che «*mirano a fronteggiare una spesa di interesse generale ripartendone l'onere sulle categorie sociali che da questa spesa traggono vantaggio, o che comunque determinano l'esigenza per la "mano pubblica" di provvedere*» (Corte di Cassazione, sentenza 29 aprile 2010 n. 17381);

CONSIDERATO che, in base all'art. 6 D.P.R. 158/1999, è possibile applicare un sistema presuntivo per determinare la quota variabile della tariffa delle utenze non domestiche, che si ottiene come prodotto del costo unitario per la superficie dell'utenza per il coefficiente di produzione, costituito da coefficienti potenziali espressi in kg/mq anno che tengono conto della quantità di rifiuti minima e massima connessa alla tipologia di attività, nell'ambito dei quali la definizione della concreta tariffa rientra in quello spazio di discrezionalità di orientamento politico-amministrativo che la giurisprudenza ha sempre riconosciuto nell'ambito degli atti regolamentari e di determinazione tariffaria dei Comuni, evidenziandone la non sindacabilità in sede giudiziaria in quanto potere esercitato in atti amministrativi di contenuto generale, per i quali ai sensi della L. 241/1990 non è previsto un obbligo specifico di motivazione;

CONSIDERATO che tale sistema presuntivo di determinazione delle tariffe è stato giudicato conforme alla normativa comunitaria con sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009 n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli Stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche perché è spesso difficile determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208;

RITENUTO quindi opportuno stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb, Kc e Kd di cui al D.P.R. 158/1999, si debba prendere come riferimento i valori come da allegato, mantenendo peraltro ferma la possibilità per il Comune di aumentare o diminuire le tariffe di determinate categorie in funzione della loro capacità media di produrre rifiuti, nell'ambito dei coefficienti minimi e massimi previsti dalle stesse tabelle del D.P.R. 158/1999;

CONSIDERATO che l'art. 8 D.P.R. 158/1999 dispone che, ai fini della determinazione della tariffa, i Comuni devono approvare il Piano finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando in particolare i costi del servizio e gli elementi

necessari alla relativa attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche;

CONSIDERATO che l'art. 34, comma 23 D.L. 18 ottobre 2012 n. 179, convertito in L. 17 dicembre 2012 n. 221, ha disposto *che «le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei istituiti o designati ai sensi del comma 1 del presente articolo»;*

CONSIDERATO quindi che, ai sensi di tale disposizione e di quanto previsto dall'art. 7 L.R. Valle d'Aosta 31/2007, le Comunità montane e il Comune di Aosta costituiscono Autorità di sotto ambito territoriale ottimale (subATO) per le fasi di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani ed esercitano le funzioni organizzative e tecnico-amministrative dell'Autorità di subATO, tra cui è compresa l'elaborazione del Piano finanziario necessario per la definizione dei costi a cui devono essere rapportate le tariffe del nuovo tributo sui rifiuti;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 11 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che la tariffa sia composta da una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio;

CONSIDERATO che, il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Autorità di subATO, il cui prospetto economico-finanziario fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, viene approvato con il presente provvedimento;

VISTE le previsioni agevolative contenute nel regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, con particolare riferimento alle riduzioni accordate alle utenze domestiche per i risultati raggiunti nella raccolta differenziata ed all'utenza non domestica per l'avvio al recupero dei rifiuti assimilati prodotti;

CONSIDERATO peraltro che, ai sensi dell'art. 1, comma 444 L. 24 dicembre 2012 n. 228, le tariffe individuate nel presente provvedimento potranno essere riviste, con efficacia retroattiva al 1° gennaio 2013, entro il 30 settembre 2013, nel caso in cui si rendesse necessario ripristinare gli equilibri di bilancio;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 14, comma 24 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, il Comune è altresì tenuto a disciplinare l'applicazione del tributo sui rifiuti in base a tariffa giornaliera per coloro che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico e che, ai sensi dell'art. 23 del vigente regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, la misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno, maggiorata sino al 100%;

CONSIDERATO che, unitamente alla determinazione delle tariffe del tributo sui rifiuti, il Comune è altresì tenuto, sulla base della disposizione dettata dall'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, ad individuare l'importo della

maggiorazione dovuta dai soggetti passivi del tributo sui rifiuti a copertura dei costi relativi ai servizi indivisibili prestati dal Comune;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede l'applicazione alla base imponibile del tributo sui rifiuti di una maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq, modificabile in aumento sino a 0,40 €/mq, anche graduandola in ragione della tipologia dell'immobile e della zona ove è ubicato;

CONSIDERATO che l'art. 14, comma 13bis D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, prevede che, per i Comuni della Valle d'Aosta, il gettito derivante dalla maggiorazione *standard* pari a 0,30 €/mq sia assicurato a favore del bilancio statale con le procedure previste dall'art. 27 L. 5 maggio 2009 n. 42 e che, fino all'emanazione delle norme di attuazione di cui allo stesso art. 27, a valere sulle quote di compartecipazione ai tributi erariali, verrà accantonato un importo pari al maggior gettito dovuto all'applicazione della medesima maggiorazione nel suo importo *standard*;

CONSIDERATO pertanto che l'introduzione di tale maggiorazione, obbligatoria per legge, non produrrà alcun gettito aggiuntivo a favore del Comune, ma determinerà al contrario un'ulteriore diminuzione di gettito per il Comune rispetto alla T.A.R.S.U., non essendo più applicabile al nuovo tributo sui rifiuti l'addizionale ex E.C.A., applicata fino al 2012 sulla T.A.R.S.U.;

CONSIDERATO che, essendo di competenza del Comune esclusivamente la quota di maggiorazione derivante dall'eventuale aumento della maggiorazione *standard*, che potrebbe determinare l'introito da parte del Comune di una somma corrispondente ad un massimo di 0,10 €/mq, la graduazione della maggiorazione in ragione della tipologia dell'immobile e della zona in cui lo stesso è ubicato dovrà essere considerata con riferimento esclusivo a tale quota di competenza comunale, ove introdotta;

RITENUTO peraltro che gli aumenti derivanti dall'introduzione di tale maggiorazione di competenza statale, che graveranno in particolare sull'utenza domestica, rendano opportuno non procedere per l'anno 2013 all'aumento della maggiorazione rispetto alla misura minima di € 0,30/mq di spettanza esclusiva dello Stato;

CONSIDERATO altresì che, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, in Valle d'Aosta non si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali disciplinato dall'art. 19 D.Lgs. 504/1992;

CONSIDERATO infine che, per quanto riguarda i termini di riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, l'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228 dispone che il versamento del tributo nonché della maggiorazione di cui al comma 13 per l'anno di riferimento è effettuato in quattro rate trimestrali, scadenti nei mesi di gennaio, aprile, luglio e ottobre, prevedendo peraltro che i Comuni possano variare la scadenza e il numero delle rate di versamento;

RITENUTO opportuno definire diversi termini di versamento dei due tributi per rendere l'incasso di tali somme più confacente alle esigenze del Comune e del gestore del servizio;

CONSIDERATO che la medesima disposizione prevede che il versamento dovrà essere effettuato, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, secondo le disposizioni di cui all'art. 17 D.Lgs. 9 luglio 1997 n. 241, vale a dire mediante modello F24, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui al citato art. 17, in quanto compatibili, con modalità di versamento da stabilirsi con uno o più decreti del direttore generale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Direttore dell'Agenzia delle entrate e sentita l'Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, al fine di assicurare in ogni caso la massima semplificazione degli adempimenti da parte dei soggetti interessati, prevedendo anche forme che rendano possibile la previa compilazione dei modelli di pagamento;

CONSIDERATO infine che, sempre la medesima disposizione prevede che il tributo e la maggiorazione, in deroga all'art. 52 D.Lgs. 446/1997, sono versati esclusivamente al Comune, rendendo quindi non più utilizzabile, a decorrere dal 2013, il sistema della riscossione mediante ruolo, al pari di ogni affidamento a soggetti terzi che provvedano alla riscossione in nome proprio, in qualità di concessionari, del tributo dovuto al Comune;

PRESO ATTO

- della propria deliberazione n. 2 del 13/02/2012 con la quale venivano fissate le tariffe per i servizi pubblici e le aliquote per i tributi comunali per l'esercizio finanziario 2012;
- della propria deliberazione n. 3 del 13/02/2012 con la quale si è deliberato in materia di IMU;
- della deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 01/03/2013 all'oggetto "Approvazione bozza di bilancio di previsione pluriennale e relazione previsionale e programmatica 2013/2015" con la quale si indicano le tariffe per i servizi pubblici e le aliquote per i tributi comunali che sono state applicate per la formazione del bilancio pluriennale 2013/2015";
- del verbale n. 4 del 30/01/2013 del Consiglio dei Sindaci della Comunità Montana Mont Rose con la quale si approvano le tariffe del servizio idrico integrato da applicare sul territorio del Sub Ato Mont Rose-Walser;

RICHIAMATI gli artt. 21 L.R. n. 54 del 7/12/1998, 12 dello Statuto Comunale, 9 del Regolamento Regionale n. 1/1999;

VISTO il parere favorevole in merito alla regolarità tecnica, reso dal responsabile del servizio tributi;

VISTO il favorevole parere di legittimità espresso dal Segretario dell'ente, ai sensi di legge;

AD UNANIMITA' di voti favorevoli, espressi in forma palese, per alzata di mano;

DELIBERA

DI APPROVARE il Piano finanziario per l'anno 2013 redatto dall'Autorità di subATO, il cui prospetto economico-finanziario fa parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

DI DETERMINARE per l'anno 2013 le seguenti tariffe e aliquote su tributi e servizi pubblici:

1. TRIBUTO COMUNALE SUI RIFIUTI:

Utenze domestiche

Nucleo familiare	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/anno)
1 componente	0,06	94,44
2 componenti	0,07	188,89
3 componenti	0,08	236,11
4 componenti	0,09	306,94
5 componenti	0,09	377,77
6 o più componenti	0,10	436,80

Utenze non domestiche

Categorie di attività	Quota fissa (€/mq/anno)	Quota variabile (€/mq)
1 Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,05	0,859693
2 Campeggi, distributori carburanti	0,11	1,821888
3 Esposizioni, autosaloni	0,05	0,826628
4 Alberghi con ristorante	0,18	2,906425
5 Alberghi senza ristorante	0,14	2,165766
6 Case di cura e riposo	0,16	2,585693
7 Uffici, agenzie, studi professionali	0,17	2,714647
8 Banche ed istituti di credito	0,09	1,487931
9 Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15	2,350931
10 Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,18	2,909731

11 Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista parrucchiere)	0,12	1,950842
12 Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16	2,496417
13 Attività industriali con capannoni di produzione	0,07	1,157279
14 Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09	1,487931
15 Ristoranti, trattorie osterie, pizzerie	0,82	13,11694
16 Bar, caffè, pasticceria	0,62	9,860021
17 Plurilicenze alimentari e/o miste	0,26	4,162899

UtENZE soggette a tariffa giornaliera La misura tariffaria è determinata in base alla corrispondente tariffa annuale del tributo, rapportata a giorno e maggiorata del 100%. Sulla base di quanto disposto dall'art. 23 del regolamento per l'applicazione del tributo comunale sui rifiuti, per le sole utenze del mercato, la misura tariffaria, ottenuta mantenendo lo stesso rapporto tra le tariffe previste per le categorie contenenti voci corrispondenti di uso, può essere determinata in base ai costi preventivati dal gestore del servizio per l'attività di raccolta e smaltimento dei rifiuti e per la pulizia dell'area mercatale, in relazione alla percentuale di copertura definita dal Comune in sede di approvazione delle tariffe, rapportando tale tariffa a singola giornata di occupazione e commisurandola ai metri quadrati di effettiva superficie occupata.

Si dà atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti non si applica, ai sensi dell'art. 1 L.R. 9 dicembre 2004 n. 30, il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 D. Lgs. 504/1992;

L'Ente si riserva di rideterminare le tariffe del tributo sui rifiuti in corso d'anno, entro i termini previsti dalla normativa in vigore, in presenza di eventuali ulteriori disposizioni in contrasto con il presente atto, ovvero qualora si rilevi l'esistenza di circostanze particolari e riferite alla specifica situazione locale e produttiva per cui l'imposizione delle tariffe comporti uno squilibrio, assicurando comunque la copertura integrale dei costi;

2. TRIBUTO COMUNALE SUI SERVIZI

L'importo del tributo per i servizi indivisibili di cui all'art. 14, comma 13 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, deve intendersi determinato esclusivamente nella maggiorazione standard pari a 0,30 €/mq, da assicurarsi integralmente a favore del bilancio statale;

In relazione alla nuova Tares di delibera inoltre di stabile che:

- ai sensi dell'art. 14, comma 35 D.L. 201/2011, convertito con modificazioni in L. 214/2011, come modificato dall'art. 1, comma 387 L. 24 dicembre 2012 n. 228, la riscossione del tributo sui rifiuti e del connesso tributo sui servizi indivisibili, dovrà essere effettuata, per l'anno 2013, in due rate con scadenze trimestrali che dipenderanno direttamente dalla data di emissione del ruolo;
- l'intero importo del tributo dovuto potrà essere versato in un importo unico entro la scadenza della seconda rata;
- ai fini della riscossione del tributo, ai contribuenti dovranno essere trasmessi da parte del Comune, anche tramite il soggetto affidatario della riscossione dell'entrata, appositi e motivati avvisi di pagamento, contenenti l'indicazione degli importi dovuti, analiticamente distinti tra tributo sui rifiuti e tributo sui servizi indivisibili, da riportarsi su modelli F24 precompilati, con divisione dell'importo dovuto nelle singole scadenze e dell'importo unitario dovuto in corrispondenza della scadenza della seconda rata, nonché su bollettino di conto corrente postale;
- per semplificare le modalità di versamento dei tributi e per rendere meno complessa la predisposizione di tali avvisi di pagamento e dei relativi allegati, nel caso di utilizzo del bollettino di conto corrente postale quale strumento di versamento, in attesa dell'approvazione del relativo modello da parte del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, il versamento potrà essere effettuato soltanto in importo unico entro la scadenza della seconda rata;

3. I.M.U.

L'Imposta Municipale Propria istituita con L. 22/12/2011 n.214 verrà applicata con l'aliquota di base dello 0,76% su tutti gli immobili ad eccezione della abitazione principale e delle relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2 C/6 e C/7, su cui verrà applicata l'aliquota dello 0,4%.

4. SERVIZIO IDRICO INTEGRATO

Viene preso atto del piano tariffario predisposto dagli organi della Comunità Montana, che viene applicato in tutto il territorio del subato Mont Rose-Walser e che viene allegato alla presente per formarne parte integrante e sostanziale.

5. IMPOSTA DI SOGGIORNO

Viene applicato quanto stabilito nel Regolamento approvato con delibera consiliare n. 7/2013 in cui sono fissate altresì le tariffe corrispondenti agli scaglioni di prezzi medi;

6. REFEZIONE SCOLASTICA

Quota fissa mensile	€	5,00
Singolo pasto	€	3,00

Percentuale di copertura del servizio 36,67%

7. SERVIZIO DISCARICA MATERIALE INERTE

Quota a m/q	€	9,00
-------------	---	------

Percentuale di copertura del servizio 7,10%

8. SERVIZI SOCIALI

Asilo nido:

tariffa minima mensile	€	155,00
tariffa massima mensile	€	620,00

all'interno di questa fascia la percentuale di riferimento da applicare all'IRSEE viene stabilita nello 2,3%

all'interno dei limiti I.R.S.E.E. di € 5.000,00 ed € 30.000,00 l'applicazione della seguente formula determina la tariffa mensile:

Tariffa mensile: $0,0186 \times \text{valore I.R.S.E.E.} + 62 \text{ €}$

Garderie:

tariffa minima mensile	€	75,00
tariffa massima mensile	€	300,00

all'interno dei limiti I.R.S.E.E. di € 6.500,00 ed € 26.100,00 la percentuale di riferimento da applicare all'I.R.S.E.E. viene stabilita nella misura del 1,15%.

tariffa mensile per utenti di Comuni non convenzionati	€	533,11
--	---	--------

percentuale di copertura servizio asilo nido e garderie 25,88%

Ludoteca:

quota annuale di iscrizione al servizio	€	15,00
quota giornaliera (lunedì-martedì-giovedì-venerdì)	€	1,50
quota giornaliera (mercoledì)	€	3,00

Percentuale di copertura del servizio 25%

9. AREA CAMPER

Quota giornaliera per autocaravan	€	8,00
-----------------------------------	---	------

10. SERVIZI CIMITERIALI

Inumazione salma	€	200,00
Tumulazione salma	€	90,00
Concessione loculo colombario	€	410,00
Concessione loculo ossario	€	300,00
Concessione cinerario	€	300,00

11. TOSAP – IMPOSTA SULLA PUBBLICITA' E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI

Non viene apportata alcuna modifica alle suddette imposte

Si delibera inoltre di stabilire che la presente deliberazione dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, ai sensi di quanto disposto dall' art. 52, comma 2 D. Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446.

Del che si è redatto il presente verbale

IL PRESIDENTE
F.to MOROSSO Giovanni

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO DARIO

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Certifico, io Segretario Comunale, che copia del presente verbale venne pubblicata il giorno _____
all'Albo Pretorio on line, ove rimase esposta per 15 giorni consecutivi .

Hône, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO DARIO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Divenuta esecutiva in data _____

Si certifica che la presente deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio del Comune ed è divenuta esecutiva nel primo giorno di pubblicazione.

Hône, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to GAIDO DARIO

E' COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE per uso amministrativo.

Hône, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
(GAIDO DARIO)

=====